

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA

Riunita in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Corrado Maffei	Presidente
dott. Roberto Cimorelli Belfiore	consigliere
dott.ssa Raffaella Tronci	consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di secondo grado, iscritta al numero di ruolo generale 6873 dell'anno 2006, riservata in decisione all'udienza collegiale del 13 febbraio 2013 con assegnazione dei termini di legge per deposito delle comparse conclusionali e delle repliche e vertente tra

Berlusconi Silvio, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour 17, presso lo studio dell'avv. Fabio Lepri, che lo rappresenta e difende per procura a margine all'atto di citazione in appello
N. MILANO 29.9.1935

APPELLANTE

E

Editori Riuniti s.p.a. in liquidazione, Travaglio Marco e Veltri Elio, tutti elettivamente domiciliati in Roma piazza dei Caprettari 70 presso lo studio degli avv.ti Virginia Ripa di Meana, Luca Scordino e Valeria Vacchini, che li rappresentano e difendono per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello

CF. - TRV MRC 66 R 13 L 21 96 -

RF. - UCTLE 138 E 08 D 086 D

APPELLATI

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2525 depositata il 6.2.2006 in tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa.

Conclusioni dell'appellante "in riforma della sentenza di primo grado in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, previa dichiarazione di nullità con pronuncia rescindente e stralcio dei documenti allegati da controparte alla conclusionale in primo grado, previo -occorrendo- sollevamento con ordinanza -ricorso del conflitto di attribuzioni, accogliere le domande proposte in primo grado dall'on. Silvio Berlusconi nei confronti dei signori Veltri Cornelio (Elio), Travaglio Marco nonché della Editori Riuniti s.p.a. e per l'effetto:

a) delibati nella condotta descritta in atti gli estremi dell'illecito penale di diffamazione aggravata commessa a mezzo stampa ovvero dei delitti che verranno ravvisati dall'Ufficio e valutata comunque la natura di illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. posto in essere, in concorso ovvero disgiuntamente, dai signori Travaglio e Veltri, ciascuno per il rispettivo contributo a *L'odore dei soldi*, condannare gli stessi in solido o in via disgiunta (nelle quote ritenute dovute) al risarcimento dei danni morali e non patrimoniali cagionati all'On. Silvio Berlusconi dai fatti dedotti, da liquidare tutti in via equitativa ex artt. 1226-2056 c.c. in somma di euro 10.000.000 (dieci milioni) o in quella ritenuta di giustizia ed attualizzata al momento della decisione; con condanna altresì, alla pena pecuniaria ex art. 12 legge 47/48 anch'essa da liquidarsi secondo giustizia;

b) condannare in solido al risarcimento ed alla pena pecuniaria determinati come sopra, con gli autori del libro *L'odore dei soldi*, la Editori Riuniti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale editrice del libro ai sensi della Legge 47/48;

c) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza -a spese dei convenuti e a cura dell'attore -sui quotidiani Il solo 24 ore, Italia Oggi, La Repubblica, MF, Il Corriere della sera, La Stampa, il Messaggero, Il Tempo, Il Giornale, Libero, La Nazione, Il Foglio, Il Tempo, L'Unità, il Secolo XIX, Il Mattino, La Gazzetta del Sud, L'Avvenire, Il Riformista e sui settimanali Panorama e L'Espresso, salvo altri;

d) condannare gli appellati in solido o disgiuntamente alle spese del doppio grado di giudizio."

Conclusioni degli appellati: rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza, rigettare in ogni caso tutte le domande proposte dall'on. Berlusconi nel primo grado di giudizio, perché inammissibili, improcedibili e infondate in fatto e diritto e comunque non provate per i motivi esposti in narrativa; condannare l'appellante al pagamento delle spese anche di questo grado di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Silvio Berlusconi ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Corte Marco Travaglio, Elio Veltri e la Editori Riuniti s.p.a. in liquidazione, rispettivamente autori ed editore del libro *L'odore dei soldi*, con la citazione notificata in data 10.11.2006, chiedendo la riforma della sentenza n. 2525/06 del Tribunale di Roma, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta da Silvio Berlusconi per diffamazione aggravata a mezzo stampa con riferimento appunto ai contenuti del libro suddetto ed era stato condannato l'attore al pagamento delle spese di lite.

Gli appellati si sono costituiti ed hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata. Precisate le conclusioni, la causa è stata quindi riservata in decisione all'udienza collegiale del 13.2.2013 con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di replica.

2. Con il primo motivo di gravame si eccepisce la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e dell'art. 184 c.p.c. in quanto il Tribunale avrebbe ammesso la produzione di documenti da parte dei convenuti al di fuori dei termini di preclusione ed unitamente alla comparsa conclusionale.

La censura va disattesa.

Al di là dell'essere costituiti i documenti in questione per lo più da pronunce del Tribunale di Roma e della Corte Costituzionale già citate a sostegno delle argomentazioni difensive degli odierni appellati (in ragione di ciò il Tribunale ha ritenuto di non disporre lo stralcio), l'appellante neppure allega in che termini la pronuncia del primo giudice si sarebbe fondata su documenti tardivamente ed irrualmente acquisiti al giudizio. Sicché non essendo prospettata da parte dell'appellante una violazione della norma processuale idonea ad incidere sul principio del contraddittorio e, dunque, sul diritto di difesa della controparte, non si configura la nullità lamentata.

3. Il secondo ed il terzo motivo di appello censurano l'operato del primo giudice per avere erroneamente esaminato l'atto di citazione introduttivo del giudizio ritenendolo, erroneamente, carente della necessaria allegazione ed altresì per avere omesso di valutare alcuni passi del libro dedotti dalla parte attrice, selezionandone solo alcuni in base a valutazione preconcepita, aprioristicamente adottata e motivata trascrivendo parti di altre pronunce rese sempre dal medesimo giudice.

Le censure sono inammissibili: non è sorretto da alcun interesse il primo specifico rilievo in quanto lo stesso appellante deduce che comunque il giudice ha poi proceduto all'esame delle allegazioni ritenute *contraddittoriamente* inesistenti; mentre per altro verso il motivo difetta di specificità traducendosi lo stesso in un sorta di generica critica all'approccio usato dal giudice.

senza tuttavia indicare il concreto pregiudizio derivatone alla parte con riferimento alle singole statuizioni adottate .

Orbene, non essendo l'appello un'occasione di replica alle considerazioni del primo giudice , non possono risolversi i relativi motivi in manifestazioni di disappunto per le argomentazioni espresse dal primo giudice , ove non funzionali le critiche stesse ad un riforma della statuizione sfavorevole alla parte .

4. Con il quarto motivo di gravame si censura la erronea applicazione ad Elio Veltri , all'epoca onorevole, dell'art.68 cost. sebbene non si trattasse di attività protette da insindacabilità .

Il motivo è infondato .

Il primo giudice ha ritenuto che l'attività riconducibile a Veltri , il quale ha firmato da solo la introduzione del libro ed ha contribuito alla stesura di tutti i capitoli , dovesse considerarsi coperta dalla garanzia costituzionale di cui all'art.68 cost. perché rientrante nel campo di applicazione del diritto parlamentare . Ciò in ragione della omogeneità di contenuti e finalità della pubblicazione in questione , ritenuta diffamatoria , ove gli autori sollecitano risposte sulla opportunità politica della *discesa in campo* di Berlusconi avuto riguardo alla nota questione del conflitto di interessi , e le numerose interpellanze, interrogazioni e proposte di legge in tema di ineleggibilità ed in materia di provvedimenti disciplinari per i responsabili di reati contro la PA, che hanno connotato la attività parlamentare del deputato Veltri.

Ritiene la Corte che la tesi espressa dal Tribunale debba essere condivisa.

Come ha avuto modo di ribadire la Corte Costituzionale , la prerogativa della insindacabilità non può mai trasformarsi in un privilegio personale quale sarebbe la immunità dalla giurisdizione conseguente alla mera qualità di parlamentare sicché *occorre individuare il c.d. nesso funzionale , che solo consente di discernere le opinioni del parlamentare riconducibili alla libera manifestazione del pensiero , garantita a ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione , da quelle che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare* (Corte Cost. 2004/120) . Sulla scorta di tali principi la Corte Costituzionale ha dunque ritenuto che *rientrano nella sfera di insindacabilità tutte le opinioni manifestate con atti tipici nell'ambito dei lavori parlamentari , mentre per quanto attiene alle attività non tipizzate esse si debbono tuttavia considerare "coperte" dalla garanzia di cui all'art.68 cost. , nei casi in cui si esplicano mediante strumenti , atti e procedure anche "innominati" , ma comunque rientranti nel capo di applicazione del diritto parlamentare , che il membro del Parlamento è in grado di porre in essere e di utilizzare proprio solo e in quanto riveste tale carica* (cfr. sent. n.56/2000; n.509/2002; n.219/2003). *Ciò che rileva , ai fini della insindacabilità è dunque il collegamento necessario con le "funzioni" del Parlamento , cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive , a prescindere dal*

suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se attuato in forma innominata sul piano regolamentare (Corte cost.n. 120/2004). In definitiva dunque occorre che in concreto esista un nesso che permetta di identificare l'atto in questione come espressione di attività parlamentare.

Ebbene, esclusa la limitazione della garanzia alla sede parlamentare, posto che il criterio di delimitazione dell'ambito di operatività della garanzia non è quello della localizzazione, occorre un collegamento funzionale che nel caso di specie è da ritenere sussistente. Vi è, infatti, sostanziale coincidenza di contenuti tra gli atti tipici elencati dal primo giudice (interrogazioni, proposte di legge, etc. per lo più in tema di conflitto di interessi -doc. da 18 a 25 fasc.appellati - ed ,altresi, iniziative assunte, sempre quale parlamentare e dirette a stimolare la attività istruttoria della commissione antimafia, doc. da 3 a 5 fasc.appellati) ed i contenuti del libro in questione (che ha l'ambizione di rivelare lati oscuri della vicenda personale, imprenditoriale e politica di Silvio Berlusconi), si da potersi ritenere che questo sia strumento atipico di divulgazione all'esterno delle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari del Veltri.

Va pertanto esclusa la sindacabilità, giusta il disposto dell' art.68 cost., del contributo reso da Elio Veltri allo scritto in questione.

Non si ravvisano inoltre ragioni che impongano di sollevare conflitto fra poteri, come chiesto dall'appellante, perché, per quanto già detto, si ritiene sussistente la insindacabilità alla stregua dei principi dianzi ricordati espressi dalla Corte Costituzionale e peraltro neppure risulta adottata delibera parlamentare ex lege 140/03 art.3 riguardante il presente giudizio (la delibera parlamentare prodotta in primo grado dalla difesa dei convenuti con la comparsa conclusionale, reputata comunque irrilevante dal primo giudice, attiene ad altro giudizio introdotto da Fininvest sia pure riguardante la medesima pubblicazione ritenuta diffamatoria).

5. Il quinto motivo di appello è teso a denunciare come il primo giudice abbia ingiustamente negato valore diffamatorio al titolo del libro ed alle epigrafi, assumendo il Tribunale in sentenza che, poiché destinata la pubblicazione ad un target di lettori qualificato ed esente da possibili suggestioni e fraintendimenti, la tesi del carattere insinuante della copertina tesa ad indottrinare maliziosamente il lettore sulla genesi illecita delle fortune di Berlusconi, era da considerarsi priva di consistenza logica prima ancora che giuridica.

Secondo l'appellante le considerazioni del primo giudice sarebbero errate perché invece il libro era destinato al grande pubblico, ed infatti ha raggiunto in poco tempo le vette delle classifiche dei libri più venduti, né poteva la qualità dei destinatari attenuarne il messaggio illecito, posto che esso suggeriva la esistenza di una fonte illecita e sospetta della ricchezza accumulata da Berlusconi (in

tal senso il titolo *L'odore dei soldi* ed il riferimento ai *misteri* di cui al sottotitolo del seguente tenore: *Origini e misteri delle fortune di Silvio Berlusconi*).

Ritiene la Corte che sebbene possano essere condivise le critiche alla rilevanza data alle pretese alte qualità intellettuali dei lettori destinatari della pubblicazione, le conclusioni cui perviene la pronuncia debbano essere condivise, sulla base della considerazione, anch'essa espressa in sentenza, dell'impianto generale del libro che riprende risultanze processuali (si tratta per lo più di documentazione ufficiale depositata presso la Commissione Antimafia cfr. doc. da 1 a 46 fasc. appellati I grado) che hanno indubbia rilevanza politica, formulandone valutazioni, condivisibili o meno, ma tuttavia espressione di critica politica.

Giova quindi ricordare che la giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di contemporaneo esercizio del diritto di cronaca e di critica, non ha mancato di osservare che in tal caso occorre far riferimento alla *"interpretazione soggettiva dei fatti esposti. Infatti la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi invece un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto della stessa e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto, interesse che costituisce - assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità per la esimente dell'esercizio del diritto di critica"* (Cass.25.7.2000 n.9746).

E quindi anche di recente sono stati ribaditi dalla Suprema Corte, i presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica, quale scriminata della responsabilità penale, civile e disciplinare; essi, allo stesso modo del diritto di cronaca, rispetto al quale consente un uso del linguaggio più pungente ed incisivo, sono:

a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali si indirizza la comunicazione;

b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, ossia la c.d. continenza, nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;

c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;

con l'ulteriore precisazione che la critica ossia la valutazione, la interpretazione e le considerazioni in merito a tali fatti veri possa non esser obiettiva né esatta, ma anzi presentare

connotazioni soggettive opinabili o non condivisibili , potendo la critica anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente "di parte" , cioè non necessariamente obiettivi, purché fondata sulla attribuzione di fatti veri , posto che nessuna interpretazione soggettiva che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica , quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità ed occorrendo ,peraltro, proprio per il bilanciamento di interessi su cui tale scriminante si fonda, che le espressioni di critica usate non costituiscano un attacco offensivo alla persona , trasmodando in argomenta ad hominem e quindi in pura contumelia (Cass. 17.6.13 n. 15112) .

Alla stregua di tali principi deve concludersi che il titolo del libro sia anch'esso icastica espressione , in armonia con l'impianto complessivo dello stesso , della lettura critica delle risultanze processuali e dei fatti ivi riportati , senza che possa in esso cogliersi un difetto di continenza , tenuto conto appunto, come già ribadito , che la continenza in ipotesi di esercizio di diritto di critica non impone l'uso di toni pacati e di un linguaggio compito , potendosi far uso di un registro espressivo anche particolarmente pungente ed aspro .

Né detta valutazione muta con riferimento alla epigrafe del libro che riporta tre dichiarazioni virgolettate, con indicazione della relativa fonte (interviste giornalistiche con la data e la testata che le ha pubblicate) di Antonio Mangano , Fedele Confalonieri e Marcello Dell'Utri , e che secondo l'appellante suggerirebbero una distorta lettura del personaggio Silvio Berlusconi . Giova notare che non v'è smentita della autenticità di quelle dichiarazioni anche con riferimento alla loro fonte , sicché la loro giustapposizione , che costituisce del resto una anticipazione del contenuto del libro , costituisce espressione di critica politica , che può esprimersi anche nella libera associazione di fatti veri , secondo tesi che possono risultare di parte ed esser quindi discutibili , ma non per questo ponendosi al di fuori della scriminante in esame .

Il motivo va dunque disatteso.

6. Con il sesto motivo l'appellante lamenta il mancato esame del contenuto diffamatorio della introduzione del libro a firma di Elio Veltri , per il quale il giudice ha ritenuto operante l'art. 68 cost.. Tale aspetto è già stato esaminato al precedente paragrafo 4 sicché deve trovare conferma l'assunto del Tribunale .

Tuttavia per mera completezza espositiva , al di là delle rilevata insindacabilità di tale parte del libro , si evidenzia che il contenuto della prefazione integrerebbe comunque legittimo esercizio del diritto di critica.

La prefazione tocca in effetti i contenuti del libro , che costituiscono l'oggetto dei singoli capitoli(in via esemplificativa , la intervista a Borsellino, la relazione Giuffrida etc.) esprimendo le proprie valutazioni critiche di tali fatti , opinioni che sebbene non condivisibili , risultano tuttavia

mantenersi entro i canoni della continenza espositiva non potendosi affermare che esse si risolvano in gratuite aggressioni alla persona di Silvio Berlusconi.

- Più nello specifico la definizione di *inquietante* della intervista rilasciata da Paolo Borsellino relativa ad Antonio Mangano ed alle indagini della Procura di Palermo che lo riguardavano, e la complessiva allarmata lettura di quella intervista, che è poi fedelmente riportata nel libro, come si vedrà meglio appresso, costituiscono valutazione soggettiva di un fatto vero scriminata dal diritto di critica. E parimenti lo è il credito (ossia la soggettiva opinabile valutazione di attendibilità) attribuito da Elio Veltri alla perizia Giuffrida, sui flussi finanziari nelle società di Berlusconi, posto che comunque anche nella prefazione si pone in evidenza che costui era funzionario della Banca d'Italia nominato dalla Procura di Palermo. Ed allora può in definitiva concludersi che viene in rilievo una mera inesattezza inidonea ad incidere sulla complessiva veridicità dell'oggetto della comunicazione. Per gli ulteriori contenuti della prefazione può farsi rinvio a quanto si dirà appresso sui rispettivi capitoli, di cui costituiscono anticipazione.

La censura è dunque nel complesso infondata.

7. Il settimo motivo d'appello è dedicato innanzitutto alla tecnica di redazione dei capitoli, di cui il Tribunale avrebbe ingiustamente negato la valenza diffamatoria, tecnica che, a parere dell'appellante, avrebbe la funzione di distorcere la verità sostanziandosi in una *premessa*, la quale instillerebbe un preconcetto di colpevolezza, in un successivo *documento*, che sarebbe manipolato con soppressioni di parti rilevanti, concludendosi con un *post scriptum*, che confermerebbe le false affermazioni ingenerate nella premessa.

Così come articolata, ossia in via generale ed astratta, la censura è priva di autonomia e specificità, non potendosi che analizzare con riferimento al contenuto di ciascun capitolo la portata offensiva dello stesso, semmai integrata dal difetto di continenza e veridicità ravvisabile nella detta tecnica che si assume distorsiva, ma che tuttavia non può essere valutata in sé come lesiva dell'onore e della reputazione a prescindere dal contenuto della comunicazione.

Si apprezza poi altro profilo di inammissibilità del motivo laddove l'appellante censura la motivazione della pronuncia a pag. 4. Il giudice, proprio in risposta al preteso carattere diffamatorio della globale impostazione della pubblicazione, ha infatti affermato, richiamando principi del resto condivisibili, che non rileva l'eventuale intento denigratorio della figura di Silvio Berlusconi da parte degli autori del libro, questo resta irrilevante *se non si traduce in un elemento della condotta richiesta dalla legge per la integrazione della fattispecie penale sotto il profilo materiale e psicologico* e ciò in quanto *la fattispecie posta a fondamento della pretesa risarcitoria non prevede per la configurazione del reato la sussistenza del dolo specifico per il soggetto agente e pertanto se dalle affermazioni contenute nel libro ed in questa sede contestate non risulta posta in*

essere la condotta criminosa nella sua materialità , l'eventuale volontà degli autori del libro di comunicare al lettore un'immagine diffamante dell'on. Berlusconi e della genesi delle sue fortune finanziarie , sarebbe del tutto irrilevante per dimostrare la sussistenza del reato.(sentenza impugnata a pag.4).

Ebbene tale condivisibile impostazione , e che porta pure a denunciare la infondatezza di gran parte delle censure mosse dall'appellante essenzialmente riguardanti il titolo e la impostazione dei capitoli , viene aggredita dall'appellante con la semplice constatazione che si tratterebbe di motivazione apparente perché priva di attinenza con il caso concreto. in quanto la motivazione sarebbe integralmente tratta da altra pronuncia resa dallo stesso giudice nel giudizio instaurato da Giulio Tremonti avente ad oggetto risarcimento del danno per diffamazione.

Ritiene la Corte che l'aver espresso il giudice i medesimi principi di diritto in altra causa , anche con le medesime parole , non sottrae pertinenza e forza alla motivazione , né del resto parte appellante ha spiegato in che termini l'argomento in esame , peraltro espressione di principi condivisi da questa Corte , sarebbe non pertinente al caso che ci occupa (sulla necessaria specificità dei motivi di appello che devono *risolversi in una critica adeguata e specifica della decisione impugnata , che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento ad una o più statuizioni adottate dal primo giudice* cfr. Cass. 23.5.06 n. 12140 ; Cass.17.12.2010 n. 25588) .

7.1 Ed allora venendo al vaglio del primo dei punti in cui si articola il settimo motivo , dedicati all'esame dei singoli capitoli , l'appellante si duole del sommario giudizio formulato dal Tribunale che avrebbe liquidato le censure riguardanti il primo capitolo, dedicato alla intervista a Paolo Borsellino , ritenendole infondate , venendo in rilievo il legittimo esercizio del diritto di critica su fatti veridici di cronaca giudiziaria . Ciò facendo avrebbe del tutto ommesso di considerare che vi era stata manipolazione del testo della intervista e strumentalizzazione di questa al fine di accostare Silvio Berlusconi alla mafia e addirittura alle stragi di Capaci e via d'Amelio .

La censura è infondata .

Il primo capitolo si apre con una premessa intitolata *Un mafioso ad Arcore* che ripercorre , anche attraverso il ricorso a stralci di verbali di dichiarazioni rese alla autorità giudiziaria da Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi sull'argomento. la singolare vicenda del rapporto lavorativo intercorso tra Antonio Mangano , boss della famiglia di Porta Nuova a Palermo , e della sua permanenza con la propria famiglia ad Arcore nella villa di Silvio Berlusconi negli anni 70 .

La veridicità di tali circostanze non è in alcun modo contestata dall'appellante , che ne rileva il carattere diffamatorio laddove su di esse si vuole fondare la tesi della contiguità di Berlusconi con ambienti mafiosi . Ma alla luce dei principi , su cui ci si è dianzi intrattenuti, queste valutazioni ,

anche molto polemiche ma convinte . degli autori del libro sono più che legittime estrinsecazioni del diritto di critica politica. Attesa la indubbia sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza di tali fatti , che hanno visto coinvolto Silvio Berlusconi e ciò in considerazione dei rilevanti incarichi politici ed istituzionali dallo stesso a suo tempo ricoperti in Italia , la libera valutazione da parte degli autori di dette circostanze vere , può non esser condivisa dall'appellante , ma costituisce libero esercizio del diritto a manifestare il proprio pensiero .

Segue il documento costituito dalla intervista di Fabrizio Calvi a Paolo Borsellino, in cui il giudice, dopo avere premesso di non essersi occupato direttamente del rapporto lavorativo tra Berlusconi e Mangano e di avere una certa ritrosia a parlare di *cose di cui non sono certo* , conferma , a specifica domanda dell'intervistatore , la esistenza di indagini presso la Procura di Palermo che riguardavano Mangano e Berlusconi .

Ora l'appellante assume che l'intervista sia stata manipolata perché nel testo della stessa, apparso in data 8.4.94 su L'Espresso (vedi doc.5 fasc.I grado appellante) il giudice avrebbe in realtà fornito alla domanda suddetta una diversa risposta , confermando solo la esistenza di indagini su Mangano ("*su Mangano credo proprio di sì , o comunque ci sono delle indagini istruttorie che riguardano rapporti di polizia concernenti anche Mangano*") .

La Corte in camera di consiglio ha , tuttavia, potuto constatare dalla visione della videocassetta della intervista , andata in onda su Rai News 24 in data 19.9.2000 (doc. 6 fascicolo appellati) , che quella pubblicata sul libro in questione è una fedele trascrizione del contenuto della intervista medesima ,così come andata in onda nel 2000 su di un canale Rai , sicché resta indimostrata la pretesa manipolazione delle dichiarazioni rese da Borsellino .

E quindi la lettura allarmata che si esprime in termini talvolta sensazionalistici di quelle pur prudenti dichiarazioni , costituisce ancora una volta valutazione critica , senz'altro opinabile, di fatti veri scriminata ex art.21 cost. . Del resto come si può apprezzare dall'esame della trasmissione che ha accompagnato la messa in onda della intervista , e come allegato degli appellati , la stessa ha dato adito ad un vivace dibattito politico nel solco del quale si inserisce il libro in questione . Alla trasmissione peraltro prendevano parte anche due pubblici ministeri , Ingroia e Tesaroli , che manifestavano anch'essi la forte impressione in loro suscitata dalle dichiarazioni rese da Borsellino .

Nel post scriptum del capitolo intitolato *Palermo Arcore Italia* gli autori esordiscono ricordando che due giorni dopo detta intervista veniva ucciso Falcone e due mesi dopo seguiva la morte di Borsellino nei noti attentati mafiosi . Tale accostamento del contenuto della intervista con le stragi mafiose , avrebbe ,secondo l'appellante , carattere fortemente lesivo della figura di Berlusconi, ma ancora una volta si deve rilevare , sebbene non se ne possa ignorare il forte impatto , che esso

costituisca espressione di critica politica , che può esprimersi anche nella libera associazione , non arbitraria , di fatti storici notori , laddove peraltro risulta pure documentato dagli appellati che il censurato indebito accostamento , ha , comunque, dato vita anche ad ipotesi investigative, sebbene poi risultate infondate, ma comunque avanzate da più Procure (si vedano i doc. da 7 a 13 bis concernenti , tra gli altri, il decreto di archiviazione del maggio 2002 del Tribunale di Caltanissetta con riferimento alle indagini su Berlusconi e Dell'Utri quali pretesi mandanti esterni della strage di Capaci e via D'Amelio e quello del GIP del Tribunale di Firenze del 1998 , cui il decreto del Tribunale di Caltanissetta fa riferimento) . In definitiva l'accostamento suggestivo contenuto nel libro , atteso il contesto in cui è maturato , caratterizzato dal clamore suscitato dalla intervista del giudice Borsellino (che fu oggetto di attenzione anche nell'ambito del procedimento per la strage di via D'Amelio , così come attestato dalla relativa requisitoria dei PM -vedi doc. da 7 a 13 bis, cit.) , può essere ricondotto all' esercizio del diritto di critica politica , sebbene abbia poi trovato secca smentita nei provvedimenti di archiviazione sopra richiamati .

Resta dunque scriminato il carattere oggettivamente offensivo del contenuto del capitolo in questione, attesa la veridicità dei fatti ivi esposti e la legittima valutazione (ed associazione) critica di quei fatti, espressa in termini rispettosi dei canoni di continenza , qui legittimante , per quanto già detto, anche l'uso di un registro espressivo anche particolarmente pungente ed aspro .

Sotto quest'ultimo aspetto anche la costruzione del capitolo secondo il detto schema di *premessa, documento e post scriptum* , teso a dare maggiore forza alle tesi espresse dagli autori, risulta manifestazione di una *vis polemica* consentita dall'esercizio del diritto di critica politica , così come già ampiamente dianzi ricostruito alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte.

7.2. Il secondo punto del settimo motivo è dedicato al secondo capitolo del libro , incentrato sulla vicenda della perizia Giuffrida , il cui contenuto diffamatorio sarebbe stato escluso dal Tribunale sulla base di una motivazione erronea e parziale. Il Tribunale ne ha negato il carattere diffamatorio in quanto *il ruolo e la qualifica del Giuffrida vengono espressamente chiariti dagli autori del libro sin dall'ultimo capoverso della pagina 93 del libro* inoltre gli autori avrebbero svolto *una critica politica alle risultanze della consulenza tecnica di parte la cui portata era stata sufficientemente chiarita al lettore* .

L'appellante assume invece che il giudice avrebbe trascurato le pagine del libro (pag.99 e seg..) ove si fa specifico riferimento al rapporto Bankitalia e si pone in dubbio che la Banca d'Italia fosse estranea ad esso .

Ebbene la denunciata offensività dei contenuti del secondo capitolo , ove gli autori espongono e valutano criticamente i contenuti dell'elaborato peritale redatto su incarico della Procura di Palermo da un funzionario della Banca d'Italia , Francesco Paolo Giuffrida ed avente ad oggetto i flussi

finanziari delle società denominate Holding Italiana 1-22 facenti capo al gruppo Berlusconi. risiederebbe secondo l'appellante nella falsa prospettazione di quella perizia, peraltro provvisoria, come riconducibile alla Banca d'Italia e ciò al fine di attribuire particolare attendibilità ai contenuti della stessa.

Come rilevato dal primo giudice, al di là dell'uso del termine di *rapporto Bankitalia* o *dossier Bankitalia*, talvolta utilizzato nel libro, viene comunque offerta al lettore un'ampia e veridica informazione sulla genesi e dunque anche sulla funzione e valenza probatoria di tale perizia. Si specifica infatti a pag. 93 che Giuffrida era un funzionario della Banca d'Italia incaricato dalla Procura di Palermo nell'ambito del procedimento penale a carico di Marcello Dell'Utri. Inoltre anche alle pagine da 96 a 99, laddove si fa conto delle polemiche scatenatesi all'indomani della notizia apparsa su L'Espresso della esistenza di detta consulenza agli atti del processo Dell'Utri, gli autori, nell'illustrare i comunicati resi dalla Banca d'Italia per chiarire la natura della consulenza e le precisazioni della Procura di Palermo sulla genesi della nomina del Giuffrida, sebbene diano un sommario giudizio di non estraneità di Banca d'Italia alla consulenza, al contempo forniscono al lettore informazioni così precise sulle modalità della nomina e sull'ambito della stessa che deve affermarsi, in accordo con il Tribunale, che sia stata ampiamente prospettata in realtà la esatta natura della consulenza. In definitiva la valutazione degli autori, sinteticamente espressa nella locuzione "*altro che Bankitalia estranea*" (vedi pag. 99 del libro) e probabilmente ascrivibile se non a preconcetti a possibili lacune culturali degli stessi, non esplica alcun effetto decettivo (al di là di eventuali diversi intenti degli autori della cui irrilevanza si è dianzi detto), accompagnata com'è dalla chiara comunicazione al lettore della nomina da parte della Procura, avvenuta su mera indicazione della Banca d'Italia. Da ciò emerge con chiarezza, anche per il lettore meno avvertito, che essa non era riconducibile ad una iniziativa ispettiva della Banca d'Italia e che la Procura si era rivolta alla Banca d'Italia per avere la segnalazione di un funzionario della stessa al fine di selezionare una persona che avesse garanzie di specifica competenza (si vedano gli ampi stralci a pag. 96 e seg. dei comunicati di Banca d'Italia e del Procuratore Grasso).

Conclusivamente quindi le statuizioni del primo giudice sul punto, così integrata la motivazione, meritano di essere confermate.

Quanto poi ad altro contenuto diffamatorio denunciato e che il Tribunale avrebbe del tutto ignorato, ossia il richiamo nel corpo del capitolo a scritti diffamatori di altri giornalisti e la *riesumazione* della Loggia Massonica P2, nonché il carattere offensivo *in crescendo* di titoletti allusivi e insinuanti ("*Operazioni contabili anomale - L'ombra della P2- Altri miliardi scomparsi- Soldi sporchi dall'estero*"), la doglianza, che è generica laddove non precisa in dettaglio quali circostanze false sarebbero state riportate, è comunque infondata per la già rilevata complessiva

veridicità e notorietà dei fatti storici da cui prendono spunto le tesi dei due autori , compresa la P2, la cui *riesumazione* in relazione a Silvio Berlusconi è comunque fondata su stralci della relazione di maggioranza della Commissione parlamentare di inchiesta presieduta da Tina Anselmi : dovendosi , infine , escludere la offensività con riferimento ai tioletti , espressione legittima del diritto di critica ,che può ,come detto , avvalersi di un registro espressivo anche particolarmente aggressivo.

Nel complesso dunque anche per il secondo capitolo deve confermarsi il giudizio conclusivamente espresso per il primo e che viene qui ribadito (vedi sub par.7.1. pag.11) .

7.3 Con riferimento al terzo capitolo, intitolato *Scene da un patrimonio* , il Tribunale ha ritenuto che sarebbero stati ivi fedelmente riportati provvedimenti giudiziari mentre i tioletti utilizzati(*Un prestito (illecito) dalla Fininvest- I debiti li paga Silvio- I regalini del Cavaliere – Ora le buste non arrivano più –Gli assegni con i soldi sporchi etc.*) ritenuti offensivi dall'appellante , sarebbero stati frutto di un commento satirico . Tale statuizione è contestata dall'appellante che assume come non pertinente il richiamo alla satira , rappresentandosi, invece, con il gioco dei ricordati tioletti attribuiti a singole parti avulse dal complessivo contesto del documento da cui erano tratte , una realtà falsa .Ebbene la sintetica motivazione offerta dal Tribunale va qui letta in relazione alle allegazioni oltre modo generiche che sostengono la doglianza concernente il terzo capitolo contenute nella citazione di primo grado (vedi atto di citazione a pag. 21 e 22) . Ed infatti ciò di cui si doleva l'attore , odierno appellante , era la frammentazione dei documenti (l'interrogatorio reso da Marcello Dell'Utri al Tribunale di Torino il 5.10.96 e la testimonianza resa da Silvio Berlusconi sempre al Tribunale di Torino il 15.10.1996) e la titolazione dei relativi paragrafi ottenuti con tioletti offensivi di cui dianzi si è fornito qualche esempio .

Non v'è , tuttavia , contestazione in ordine alla fedeltà della trascrizione resa di tali atti giudiziari, né si specifica con riferimento a singoli passi in che termini la frammentazione del verbale di interrogatorio ne abbia in concreto distorto il significato . Quanto ai titoli poi , che senz'altro esprimono la interpretazione critica soggettiva di quelle dichiarazioni rese in ambito giudiziario , il riferimento alla satira del primo giudice non pare peregrino , posto che un accento satirico , qui presente sin dal titolo del capitolo che parafrasa un film di un noto cineasta svedese , è notoriamente sempre presente nella cifra stilistica del giornalista Marco Travaglio . Ma al di là di tale generale considerazione , stante la autenticità delle dichiarazioni riportate , il riferimento al diritto di satira o di critica conta poco al fine di ritenere scriminata la condotta.

Giova , infatti, ricordare la massima secondo cui la satira è una manifestazione del diritto di critica , del quale costituisce " una modalità corrosiva" ; "diversamente dalla cronaca essa è

sottratta al parametro della verità in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto, ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni usate rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito" (Cass. 28.11.2008 n.28411 in senso conforme Cass. 8.11.2007 n. 23314) . Il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica deve invece, secondo consolidata giurisprudenza, rispettare i tre connotati fondamentali della verità dei fatti esposti, della continenza, dell'interesse pubblico (fra le tante 30.3.2010 n.7635; Cass.4.2.2005 n. 2271). E dunque una volta acclarato che si eserciti il diritto di satira viene meno il parametro della verità ed indubbiamente, per il riconosciuto carattere corrosivo della stessa, si attenua il giudizio concernente la continenza. E sotto tale ultimo aspetto v'è qui da notare ancora una volta che le espressioni in concreto utilizzate possono essere tranquillamente ricondotte ad un registro compatibile anche con il legittimo esercizio del diritto di critica.

7.4 .Infine il quarto capitolo, secondo l'appellante, mediante la presentazione di un documento commissionato ad una commercialista, tale Vanna Mortarelli, avallerebbe la tesi che *la spa Mediaset avrebbe abusivamente fruito di agevolazioni fiscali attraverso un altrettanto abusivo conflitto di interessi di Silvio Berlusconi* che avrebbe procurato alla società vantaggi non dovuti; anche per esso la motivazione offerta dal Tribunale, che sempre fondandosi sulla veridicità delle circostanze storiche poste a base delle tesi elaborate nel libro, ha ritenuto non diffamatorio il contenuto del libro, sarebbe solo apparente.

Ancora una volta l'appellante lamenta che il giudice avrebbe reiterato nella sentenza gravata motivazioni già poste a fondamento di altra decisione, peraltro senza attribuire il dovuto rilievo alla circostanza che il libro trascurava di dare spazio alle argomentazioni difensive di Mediaset ed alla sentenza della Commissione Tributaria che dimostrava la natura di pura fantasia delle illazioni sulle agevolazioni alla Mediaset procurate dalla legge Tremonti.

La doglianza è infondata.

I documenti da 18 a 20 prodotti in primo grado dagli appellati (per una esatta individuazione delle stesse si rinvia all'indice del fascicolo di primo grado), che documentano le interrogazioni parlamentari, lettere e dichiarazioni alla stampa del giugno-settembre 2000 dell'on.Veltri, tutte inerenti la vicenda in questione, offrono pieno riscontro alla tesi sostenuta dal primo giudice, ossia che il contenuto del capitolo in esame si risolve nella prospettazione del motivato pensiero e dissenso critico degli autori sul conflitto di interessi di Silvio Berlusconi con riferimento al caso della legge Tremonti ed ai benefici derivatine a Mediaset, opzione critica del resto fatta propria, come documentato dagli appellati, anche da altri esponenti politici, tecnici e da molti organi di stampa (doc. da 26 a 29 fasc.I grado appellati).

Quanto alla omessa considerazione nel libro delle argomentazioni difensive di Mediaset e quindi della documentazione richiamata a sostegno di queste (tra cui una pronuncia della Commissione Tributaria ed una richiesta di chiarimento diretta da Mediaset nel dicembre 1994 alla Direzione Generale delle Entrate della Lombardia prima di applicare le agevolazioni) la stessa pare sostanzialmente ininfluenza al fine di tacciare di falsità i dati storici su cui si basa la tesi espressa nel libro, posto che l'antecedente causale della agevolazioni fiscali, di cui ha in definitiva usufruito anche Mediaset, resta la legge Tremonti e la relativa circolare ministeriale del 27/10/94 n.181/E .

Deve dunque trovare piena conferma l'assunto del primo giudice secondo cui i convenuti *utilizzando anche una "memoria tecnica redatta su richiesta di Elio Veltri dalla Mortarelli commercialista, sui benefici della legge Tremonti"* (risultando quindi ben rappresentato al lettore la natura dello scritto tecnico presentato) *hanno argomentato con valutazioni strettamente tecniche di interpretazione delle norme di legge , le loro opinioni e motivato il loro dissenso in ordine alle indubbe agevolazioni fiscali di cui ha usufruito Mediaset* così esprimendo valutazioni che possono non essere condivisibili ma cui sicuramente non può essere attribuita valenza diffamatoria .

L'appello deve , dunque , essere nel complesso rigettato .

In considerazione della ragionevole complessiva disputabilità interpretativa della controversia e tenuto conto della convergenza di posizioni ed interessi delle parti appellate , peraltro congiuntamente costituite , si impone la compensazione delle spese del presente grado di giudizio .

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2525/2006 depositata il 6.2.2006 , proposto da Berlusconi Silvio nei confronti di Editori Riuniti s.p.a. in liquidazione , Travaglio Marco e Veltri Elio :

- a) rigetta l'appello ;
- b) compensa le spese del presente grado di giudizio.

Roma 25 settembre 2013 .

Il Presidente



il consigliere est



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 10 OTT. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Rossana Pisolati

